

Allegato «L»
all'atto
Repertorio N. 112.702
Raccolta N. 9.572



ASSOCIAZIONE VERSO FONDO PRE.SI.DI. – APS
SOGGETTO PROMOTORE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DEL
"Fondo pensione Previdenza Sicurezza e Difesa" (Fondo pensione PRE.SI.DI.)

ACCORDO QUADRO
PER LA COSTITUZIONE DEL
"Fondo pensione
Previdenza Sicurezza e Difesa"
(Fondo pensione PRE.SI.DI.)
DI NATURA COLLETTIVA
COSTITUITO IN FORMA ASSOCIATIVA
(art. 3, comma 2, parte seconda del Decreto legislativo del 21.04.1993 n. 124)

ATTO DI APPROVAZIONE

Il presente accordo quadro, consta di numero 17 (diciassette) pagine ed è stato promosso dall'Associazione denominata "Verso Fondo Pre.Si.Di. – APS" in quanto rappresentativa, insieme alle parti sociali partner della stessa, dei soggetti di cui ai comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico nonché per gli ulteriori soggetti che potranno aderire secondo la tecnica dei settori affini.

Approvato con deliberazione dell'assemblea dei soci tenutasi in Carrara il 29/05/2021 e – successivamente accettato - con le sigle associative/sindacali a piè di ciascuna pagina firmatarie.

1
Raccolta 112702

Fabrizio D'Alagni
Piero D'Alagni
Antonio Benetio Nicolas
Luigi
Giuseppe Scivoli
Juselle Scivoli

Alessandro Mastropoli
(Roberto W. S.)
Roberto W. S.
Chierchia Romeo

ASSOCIAZIONE VERSO FONDO PRE.SI.DI. – APS
SOGGETTO PROMOTORE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DEL
FONDO PENSIONE PRE.SI.DI.
(Previdenza Sicurezza e Difesa)

AMBITO NORMATIVO	3
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, disciplina	4
Art. 2 - Forma giuridica	4
Art. 3 -Scopo	4
Art. 4 - Regime della forma pensionistica	4
Art. 5 - Destinatari.....	4
Art. 6 - Associati	5
Art. 7 - Organi di gestione	5
Art. 8 - Funzioni fondamentali del Fondo	5
Art. 9 - Assemblea dei delegati	5
Art. 10 - Consiglio di Amministrazione.....	6
Art. 11 - Presidente	7
Art. 12 - Collegio dei Sindaci	7
Art. 13 - Direttore Generale	9
Art. 14 – Comitato di Garanzia.....	9
Art. 15 – Segreteria Generale	9
Art. 16 - Impiego delle risorse.....	11
Art. 17 - Conflitti di interesse	11
Art. 18 - Gestione Amministrativa	11
Art. 19 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio	12
Art. 20 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio	12
Art. 21 - Contribuzione.....	12
Art. 22 - Adesione e permanenza nel Fondo	13
Art. 23 - Sospensione e cessazione dell’obbligo di contribuzione	13
Art. 24 - Trasferimenti e riscatti delle posizioni individuali.....	13
Art. 25 - Prestazioni.....	14
Art. 26 - Spese	15
Art. 27 - Spese di avvio del Fondo.....	16
Art. 28 - Norme transitorie e finali.....	16
Art. 29 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio.....	17

ASSOCIAZIONE VERSO FONDO PRE.SI.DI. – APS
SOGGETTO PROMOTORE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DEL
FONDO PENSIONE PRE.SI.DI.
(Previdenza Sicurezza e Difesa)

AMBITO NORMATIVO

I soci dell'Associazione Verso Fondo Pre.Si.Di. – APS, di seguito denominata "Associazione" per brevità di dizione e le associazioni ricomprese negli annessi al presente accordo quadro.

Vista la legge delega n. 421/1992;

Visto il decreto legislativo n.124/1993 e s.m.i.;

Vista la legge n. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

Vista la legge n. 448/1998;

Visto il decreto ministeriale n. 292 del 5/11/2004 di attuazione del D. lgs. n. 448/1998;

Vista la legge n. 165/2001;

Visto il D. lgs. n. 252/2005, inerente la disciplina delle forme pensionistiche complementari; ed in particolare l'art. 3, c. 2 in relazione all'istituzione di fondi pensione sulla base di accordi tra lavoratori -promossi da loro Associazioni- che non coinvolgono il datore di lavoro;

Visti gli scopi previdenziali ed assistenziali previsti dall'art. 4.2. dello statuto dell'Associazione "Verso Fondo PRE.SI.DI. - APS";

Vista la iniziale natura collettiva e non negoziale dell'istituendo fondo;

Ritenuto che nelle more dell'istituzione di fondi pensione a carattere negoziale mediante le procedure di concertazione sia possibile l'ipotesi di istituire una forma pensionistica non negoziale, alimentata dal solo contributo del lavoratore che vi aderisce.

Atteso che l'associazione Verso Fondo PRE.SI.DI. - APS è rappresentativa delle categorie a cui il fondo pensione si rivolgerà annoverando tra i propri soci effettivi soggetti appartenenti ai comparti indicati ed essendo partner dei numerosi sindacati del predetto personale con i quali si è pattuito quale obiettivo comune la promozione e la costituzione del Fondo pensione complementare e per tale via ritiene l'effettiva possibilità di raggiungere un numero di iscritti sufficientemente consistente.

CONCORDANO

di istituire una forma pensionistica complementare, inizialmente a **carattere collettivo non negoziale** a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, da attuare mediante costituzione del Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato di cui all'Art. 3 comma 1 del D. lgs. n. 165/2001, così detto Fondo Pre.Si.Di e di seguito denominato "Fondo" per brevità di dizione.

I contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello Statuto dell'Istituyente Fondo unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente ovvero da delibere della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione in materia statutaria, nonché dagli eventuali e futuri accordi quadro negoziali di recepimento.

Fabrizio D'Amico
Pompeo De Rosa
Mario Dentice
Luigi Cristofari
Giuseppe Fiorini
Giuseppina Fiorini

Tommaso Mastelloni
Giancarlo
Roberto
Romeo Chierchia

3

ASSOCIAZIONE VERSO FONDO PRE.SI.DI. – APS
SOGGETTO PROMOTORE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DEL
FONDO PENSIONE PRE.SI.DI.
(Previdenza Sicurezza e Difesa)

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, disciplina

1. Il Fondo sarà denominato "Previdenza Sicurezza e difesa", in forma abbreviata "Pre.Si.Di.", di seguito denominato "Fondo", in attuazione del presente accordo, di seguito denominato "fonte istitutiva". tra i soci dell'Associazione Verso Fondo Pre.Si.Di. – APS, di seguito denominata "Associazione" e le sigle associative/sindacali e a carattere sindacale, d'ora in avanti per brevità denominate "Sindacati", riportate negli annessi al presente accordo quadro.
2. Il Fondo avrà durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 28.
3. Il Fondo sarà costituito ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato "Decreto".
4. Il Fondo sarà disciplinato dal nascente Statuto nonché dalla normativa di settore.
5. Il Fondo si doterà di un regolamento elettorale per la nomina degli organi di gestione.
6. Lo Statuto e i regolamenti, di cui al comma precedente, potranno subire delle variazioni in recepimento di eventuali accordi negoziali che potrebbero intervenire in materia, nonché degli interventi legislativi che comporteranno modifiche normative tra cui l'eventuale versamento del contributo del datore di lavoro e il TFR.
7. Per quanto non espressamente qui previsto, si farà riferimento al Decreto.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo avrà la forma giuridica di associazione riconosciuta e sarà iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3 -Scopo

1. Il Fondo avrà lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvederà alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il Fondo non avrà scopo di lucro

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo sarà in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo sarà determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1. Sarà destinatario delle prestazioni del Fondo il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 3 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, tenendo conto delle peculiarità dei singoli ordinamenti, nonché dei soggetti fiscalmente a carico dei destinatari e dei soggetti che potranno aderire secondo la tecnica dei settori affini.
2. Nell'ambito dei destinatari, coloro che risultino già pensionati al momento della richiesta di adesione potranno aderire solo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 11 del decreto legislativo n. 252/05 e dalle relative indicazioni derivanti dalle interpretazioni della COVIP.

ASSOCIAZIONE VERSO FONDO PRE.SI.DI. – APS
SOGGETTO PROMOTORE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DEL
FONDO PENSIONE PRE.SI.DI.
(Previdenza Sicurezza e Difesa)

3. Attraverso la tecnica dei settori affini verrà verificata la possibilità dell'estensione della platea degli aderenti ad ulteriori soggetti appartenenti alla categoria dei dipendenti pubblici non contrattualizzati. Per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori di tali settori affini occorre:

- a. che venga sottoscritta nei rispettivi ambiti e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, c. 2 del d.lgs. 124/93, un'apposita fonte istitutiva che li riguardi;
- b. che almeno uno dei soggetti che ha sottoscritto l'accordo istitutivo del Fondo Pre.Si.Di. costituisca soggetto firmatario dell'accordo che riguarda l'ulteriore gruppo di destinatari. Tali lavoratori potranno aderire al fondo una volta perfezionate le dichiarazioni di volontà di adesione e le procedure che li riguardano ai sensi dell'articolo 3, c. 2 del d.lgs. 124/93. In tal caso verrà valutata da parte del c.d.a. la possibilità di allargare la rappresentanza di tali lavoratori negli organi del fondo con relativa modifica dello statuto nel rispetto del principio di rappresentanza in ordine alle categorie interessate.

Art. 6 - Associati

1. Sono associati al Fondo i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 5, che abbiano volontariamente sottoscritto il modulo di adesione, di seguito denominati "associati".

Art. 7 - Organi di gestione

1. Il Fondo si doterà degli organi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. In particolare il fondo si doterà:

- a. dell'Assemblea dei delegati;
- b. del Consiglio di Amministrazione;
- c. del Collegio dei Sindaci.

i quali svolgeranno i compiti previsti dalla normativa che verranno analiticamente riportati nello statuto.

Art. 8 - Funzioni fondamentali del Fondo

1. Il Fondo si doterà delle seguenti funzioni fondamentali:

- a. una funzione di gestione dei rischi;
- b. una funzione di revisione interna;

2. Il fondo adotterà tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente nazionale ed europea

Art. 9 - Assemblea dei delegati

1. Le elezioni per la costituzione e l'insediamento della prima Assemblea saranno indette al raggiungimento del numero di 50.000 adesioni al Fondo.

2. L'Assemblea dei delegati, appresso denominata "Assemblea", sarà costituita da 64 componenti, eletti dai lavoratori associati al Fondo secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale. I componenti saranno ripartiti per un numero di 8 delegati rappresentanti dei lavoratori per ogni singola Forza Armata e/o Corpo militarmente organizzato, Corpi di Polizia ad ordinamento civile e Comparto Soccorso Pubblico, oltre ai settori interessati tra quelli compresi dall'art. 3 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001, la cui composizione potrà essere aumentata proporzionalmente in relazione all'adesione associativa dei lavoratori dei comparti/settori individuati dalla stessa norma;

Fabiano D'Amico
Roberto D'Amico
Stefano D'Amico
Antonio D'Amico
Roberto D'Amico
Francesco Mastropietro
Giuseppe Ferrarini
Giuseppe Ferrarini
Roberto D'Amico
Roberto D'Amico
Roberto D'Amico

Roberto D'Amico

ASSOCIAZIONE VERSO FONDO PRE.SI.DI. – APS
SOGGETTO PROMOTORE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DEL
FONDO PENSIONE PRE.SI.DI.
(Previdenza Sicurezza e Difesa)

3. Il delegato eletto da una lista predisposta dal sindacato decade automaticamente dall'incarico nel caso in cui interrompa/termini per qualunque motivazione l'appartenenza al sindacato di riferimento;
4. Il delegato che termina l'appartenenza al fondo decade contestualmente dall'incarico.
5. L'elezione dei cennati rappresentanti dei lavoratori avverrà sulla base di liste presentate dai sindacati delle categorie rappresentate che abbiano sottoscritto/ratificato l'accordo quadro o in adesione al Fondo in seconda istanza, comunque secondo le formalità e modalità stabilite nel regolamento elettorale.
6. Qualora il Fondo raggiungerà il carattere negoziale, la predetta Assemblea sarà costituita sulla base di quanto previsto dalla contrattazione, nel rispetto del criterio della partecipazione paritetica.
7. Nell'attuarsi le condizioni del precedente comma l'Assemblea è costituita da 64 componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, per metà designati dalle Amministrazioni su proposta dei competenti comparti di settore con le modalità stabilite dall'accordo istitutivo e per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale. I componenti restano in carica per quattro esercizi consecutivi e sono rieleggibili o ridesignabili.
8. Qualora, nel corso del mandato, un Delegato eletto venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, subentra nella carica per il periodo residuo il soggetto risultante dalle procedure previste dal Regolamento elettorale.
9. L'assemblea dei delegati svolge i compiti dettagliatamente indicati nello statuto e nel regolamento d'attuazione

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

1. Nella fase transitoria il primo Consiglio di Amministrazione è costituito da almeno 5 componenti nominati dalle parti firmatarie nell'atto costitutivo in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge. I componenti dovranno essere sempre in numero dispari.
2. I componenti del primo consiglio rimarranno in carica fino alla nomina dei componenti da parte della prima Assemblea dei delegati, successivamente al raggiungimento della base associativa minima. La nomina, la decadenza e le attribuzioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione eletti dai delegati dell'assemblea sono definite nello statuto.
3. Il solo Consigliere eletto tra i membri dell'assemblea dei delegati decade automaticamente dall'incarico nel caso in cui interrompa/termini per qualunque motivazione l'appartenenza al sindacato di riferimento;
4. A regime il Consiglio di Amministrazione sarà eletto dall'Assemblea dei Delegati nel rispetto dei criteri di elettività e rappresentatività. Il collegio sarà costituito da almeno un rappresentante dei lavoratori per ogni settore interessato tra quelli compresi dall'art. 3 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, e potrà essere aumentata in relazione all'adesione dei lavoratori dei comparti/settori individuati dalla stessa norma.
5. Nel caso di contribuzione da parte del datore di lavoro verrà rispettato il criterio di pariteticità. Ciascuna amministrazione nominerà secondo le procedure previste dalla normativa vigente i propri rappresentanti.
6. La carica di componente dell'organo di amministrazione dovrà essere attribuita rispettando i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Decreto e dalle norme di attuazione
7. Per i successivi Consigli di Amministrazione la carica di Consigliere, attribuita con il metodo elettivo e criteri definiti dalle fonti costitutive, avrà la durata di 4 (quattro) esercizi consecutivi, con scadenza di mandato fissata nel giorno di convocazione dell'Assemblea che si riunirà per deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del citato mandato triennale.
8. I componenti del Consiglio di Amministrazione:

ASSOCIAZIONE VERSO FONDO PRE.SI.DI. – APS
SOGGETTO PROMOTORE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DEL
FONDO PENSIONE PRE.SI.DI.
(Previdenza Sicurezza e Difesa)

- a. potranno essere rieletti;
 - b. qualora eletti tra i rappresentanti costituenti l'Assemblea dei delegati, decadranno dalla stessa assemblea al momento della loro nomina, in quanto la carica di Delegato sarà incompatibile con quella di Consigliere;
 - c. qualora nel corso del mandato, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione vengano a cessare l'incarico, per qualsiasi motivo, subentrerà il primo dei non eletti della lista che avrà espresso il consigliere "uscente";
 - d. fatte salve le documentate spese per viaggio, vitto e alloggio – svolgono l'incarico a titolo gratuito fino all'operatività del Fondo. Successivamente, il compenso sarà approvato dal Segretario Generale su proposta dallo stesso Consiglio di Amministrazione, in aderenza a quanto stabilito dal Decreto, dalla normativa vigente e previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Sindaci.
9. Il fondo si doterà di una politica di remunerazione

Art. 11 - Presidente

- 1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
- 3. Il Presidente del Fondo svolge i compiti dettagliatamente indicati nello statuto e nel regolamento d'attuazione.

Art. 12 - Collegio dei Sindaci

- 1. Nella fase transitoria di avvio del Fondo il Collegio dei Sindaci sarà composto da almeno un rappresentante titolare ed uno supplente per ogni singola Forza Armata e/o Corpo militarmente organizzato, Corpi di Polizia ad ordinamento civile e Comparto Soccorso Pubblico, oltre ai settori interessati tra quelli compresi dall'art. 3 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001, la cui composizione potrà essere aumentata proporzionalmente in relazione all'adesione associativa dei lavoratori dei comparti/settori individuati dalla stessa norma;
- 2. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla normativa vigente;
- 3. Il Collegio nomina nel proprio ambito il presidente;
- 4. La carica di Sindaco è incompatibile con quella di delegato, consigliere e Direttore e Segretario Generale.
- 5. Non potranno assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente avranno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
- 6. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
- 7. Il membro del Collegio dei Sindaci decade automaticamente dall'incarico nel caso in cui interrompa/termini per qualunque motivazione l'appartenenza al sindacato di riferimento;
- 8. Il Sindaco che termina dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito, per il periodo residuo del mandato, dal relativo supplente designato; la prima Assemblea successiva provvederà alla designazione di altro supplente.

francesco...

Fabrizio Pittori *Giuseppe Ferraroli*
Pozzanti D. V. K. *Giuseppe Ricciardi*
Alessio Dantini *Nicola Tommaso Mastrelli*
Ubaldo R. *W. L. P. A.*

Romeo Chianchi

ASSOCIAZIONE VERSO FONDO PRE.SI.DI. – APS
SOGGETTO PROMOTORE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DEL
FONDO PENSIONE PRE.SI.DI.
(Previdenza Sicurezza e Difesa)

9. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo quattro esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica. Possono essere riconfermati.
10. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine avrà effetto dal momento in cui il Collegio viene ricostituito.
11. Al termine della fase transitoria di avvio, in attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei lavoratori provvederanno disgiuntamente, in seno all'Assemblea, all'elezione dei rispettivi Sindaci effettivi e supplenti dell'organo di revisione. Pertanto in regime ordinario il Collegio dei Sindaci sarà nominato con elezioni mediante liste presentate secondo l'apposito regolamento elettorale. Ciascuna lista conterrà nomi di almeno due candidati Sindaci effettivi ed almeno un Sindaco supplente.
12. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
13. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, ultimo comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
14. Il Collegio si riunisce almeno 2 volte l'anno;
15. Le convocazioni sono comunicate tramite modalità telematiche almeno 8 giorni prima della riunione dal Segretario Generale nelle forme stabilite dall'istituendo regolamento d'attuazione; ciascuna riunione, qualora tenuta telematicamente, dovrà essere registrata e resa disponibile per essere consultata dai componenti degli organi statutari.
16. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione, ciascun verbale, dovrà essere reso disponibile per essere consultato dai componenti degli organi statutari.
17. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
18. I Sindaci che non partecipano senza giustificato e motivato preavviso, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono dall'incarico.
19. I componenti effettivi del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei delegati; gli stessi sono convocati con le medesime modalità previste per gli organi statutari;
20. I Sindaci che non partecipano senza giustificato e motivato preavviso a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei delegati decadono dall'incarico
21. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
22. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
23. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.
24. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

ASSOCIAZIONE VERSO FONDO PRE.SI.DI. – APS
SOGGETTO PROMOTORE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DEL
FONDO PENSIONE PRE.SI.DI.
(Previdenza Sicurezza e Difesa)

25. I componenti del Collegio dei Sindaci, fatte salve le documentate spese per viaggio, vitto e alloggio – svolgono l'incarico a titolo gratuito fino all'operatività del Fondo. Successivamente, il compenso sarà approvato dal Segretario Generale su proposta dallo stesso Consiglio di Amministrazione, in aderenza a quanto stabilito dal Decreto, dalla normativa vigente e previa acquisizione del parere favorevole dello stesso.

Art. 13 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione. La carica di Direttore Generale dovrà essere attribuita rispettando i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Decreto e dalla normativa vigente. L'incarico può essere affidato a un componente dell'organo di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale del Fondo dovrà possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Il Direttore generale responsabile del Fondo, in caso di inerzia del Consiglio di amministrazione del Fondo, avrà l'obbligo di segnalare alla COVIP, le vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso.
6. Si avvale della collaborazione del Segretario Generale.

Art. 14 – Comitato di Garanzia

1. Il Comitato di Garanzia è composto in forma collegiale di diritto dai Segretari Generali di ogni sindacato del Fondo di Previdenza complementare o da un membro designato dagli stessi,
2. Il Comitato di Garanzia assolve la funzione di controllo e garanzia su tutti gli organismi statuari.
3. Il Comitato di Garanzia è parte integrante della Segreteria Generale;
4. I componenti del Comitato di Garanzia, fatte salve le documentate spese per viaggio, vitto e alloggio – svolgono l'incarico a titolo gratuito.

Art. 15 – Segreteria Generale

1. La Segreteria Generale è composta dal Comitato di Garanzia ed è coordinata dal Segretario Generale. Il Segretario Generale viene per primo eletto – in sede di costituzione del Fondo – dai soci Fondatori. Egli sovrintende alle funzioni di elezione e nomina degli organi statuari.
2. Il Segretario generale, nel rispetto delle funzioni del Direttore Generale, da cui dipende funzionalmente, esercita i compiti attribuitigli dallo Statuto e dai relativi regolamenti di esecuzione, ed in particolare:

Romano Chiuschi

Fabrizio Pittschi *Giuseppe Ferrali*
Paolo De Vito *Giuseppe Pasquini*
Stefano Santoro *Roberto W. Tese*
Luigi... *Stefano Masturilli*

ASSOCIAZIONE VERSO FONDO PRE.SI.DI. – APS
SOGGETTO PROMOTORE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DEL
FONDO PENSIONE PRE.SI.DI.
(Previdenza Sicurezza e Difesa)

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni del Fondo, vigila circa la correttezza gestionale in quelli che sono i rapporti tra la stessa, le aziende/associazioni e gli Enti con cui l'associazione intrattiene ogni tipologia di rapporto.
 - b) coordina le attività interne salvaguardandone l'autonomia e la professionalità, e favorendone l'aggiornamento professionale per la migliore e qualificata gestione dei servizi del Fondo in un quadro armonico ed integrato dell'intera struttura;
 - c) dirime, alla luce delle competenze definite da apposito regolamento, i conflitti di attribuzione tra gli organi di gestione, i sindacati, le strutture organizzative ed i soci;
 - d) esercita le funzioni attribuite al Direttore Generale laddove egli fosse impossibilitato;
 - e) roga i contratti e gli atti nei quali l'Associazione è parte contraente. Tale incombenza viene esercitata solo per i contratti sottoscritti direttamente dal Direttore Generale. Per i contratti sottoscritti dal Segretario Generale in caso di esercizio vicario delle funzioni di Direttore Generale, l'attività rogatoria è esercitata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - f) convoca gli organi statutari secondo le modalità telematiche;
 - g) partecipa alle riunioni degli organi statutari e ratifica i relativi verbali;
 - h) propone al Consiglio di Amministrazione, la revoca degli incarichi di direzione per inattività, incapacità, qualora il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato, o per soppressione dell'ufficio.
 - i) in caso di inerzia del Direttore Generale del Fondo, avrà l'obbligo di segnalare alla COVIP, le vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso.
 - j) quale garante della conformità dell'azione amministrativa, all'ordinamento giuridico, alla trasparenza ed al diritto di accesso agli atti amministrativi, nonché in relazione alle funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione agli organi statutari, rogatorie degli atti di cui il Fondo è parte;
 - k) esercita le competenze previste da leggi e regolamenti avvalendosi delle strutture organizzative previste;
 - l) esercita funzioni propulsive ed ispettive, anche sui singoli procedimenti;
 - m) sovrintende alla regolare adozione ed esecuzione di atti e provvedimenti in materia di personale e soci;
 - n) relaziona agli organismi deputati dalla legge e dai regolamenti gli eventi straordinari di cui dovesse venire a conoscenza;
 - o) esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione ove richiesto dagli organi del Fondo;
 - p) verifica a campione, la legittimità delle determinazioni adottate dal Direttore Generale del Fondo, proponendone se del caso la riforma o l'annullamento al Consiglio di Amministrazione e al Comitato di Garanzia.
3. L'incarico di Segretario Generale ha durata quinquennale ed è rieleggibile secondo le modalità indicate dal regolamento attuativo.
 4. Il Segretario Generale, fatte salve le documentate spese per viaggio, vitto e alloggio – svolge l'incarico a titolo gratuito fino all'operatività del Fondo. Successivamente, il compenso sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione, in aderenza a quanto stabilito dal Decreto, dalla normativa vigente e previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Sindaci.

ASSOCIAZIONE VERSO FONDO PRE.SI.DI. – APS
SOGGETTO PROMOTORE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DEL
FONDO PENSIONE PRE.SI.DI.
(Previdenza Sicurezza e Difesa)

Art. 16 - Impiego delle risorse

1. Le risorse verranno investite nel rispetto della disciplina vigente con particolare riferimento al Decreto ed al D.M. 166/2014.
2. L'organo di amministrazione redigerà apposito documento sulla politica di investimento, al fine di definire la strategia finanziaria che la forma pensionistica intenderà adottare per raggiungere gli obiettivi prestabiliti dal suddetto documento, in coerenza con i bisogni previdenziali degli aderenti, come disposto dalla Delibera COVIP del 16 marzo 2012.
3. Il patrimonio del Fondo sarà integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'Art. 6 del Decreto e ss.mm.ii.
4. Il Fondo potrà sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa vigente
5. Le convenzioni di gestione indicheranno le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse potranno essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali sarà esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
6. Sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie attraverso un singolo comparto e tasso di rendimento ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluri-comparto).
7. Per il primo esercizio, a partire dall'avvio del Fondo, sarà attuata una gestione mono-comparto. Decorso tale termine, dopo le opportune verifiche, il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea le modifiche statutarie finalizzate ad attuare un assetto pluri-comparto o l'eventuale mantenimento dell'assetto mono-comparto.

Art. 17 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo sarà effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
2. La politica di gestione dei conflitti di interesse sarà definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa vigente.

Art. 18 - Gestione Amministrativa

1. Il Fondo curerà la gestione amministrativa; in particolare al Fondo competerà:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

Fabrizio Dattoli
Roberto B. V. K.
Alessio Dentice
Luigi B. V. K.
Giuseppe Pericoli
Giuseppe Pericoli
Luigi B. V. K.
Luigi B. V. K.

Bonanno Chichis

ASSOCIAZIONE VERSO FONDO PRE.SI.DI. – APS
SOGGETTO PROMOTORE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DEL
FONDO PENSIONE PRE.SI.DI.
(Previdenza Sicurezza e Difesa)

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa potranno essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione - sulla base delle singole proposte del Direttore, del Segretario Generale nonché su indicazione dell'assemblea dei delegati - di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedranno misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo sarà responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 19 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e dell'rendimento del patrimonio

1. La segreteria generale del Fondo curerà la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintenderà alla compilazione del prospetto della composizione, del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni saranno redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 20 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizierà il 1° gennaio e si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio sarà accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale dovranno restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti potranno prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 saranno resi pubblici.

Art. 21 - Contribuzione

1. L'obbligo contributivo in capo a lavoratori sorgerà in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo.
2. Il Fondo, secondo le modalità definite dall'organo di amministrazione, sarà alimentato dalla contribuzione volontaria dell'associato, la cui quota annuale è stabilita in:
 - i. per i lavoratori per ogni settore interessato tra quelli compresi dall'art. 3 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 corrisponde all'1% del reddito annuo lordo percepito nell'anno precedente all'esercizio finanziario di contribuzione.
 - ii. Per i familiari dei lavoratori di cui al comma precedente la soglia minima di contribuzione è fissata in € 25,00 mensili e suoi multipli.

ASSOCIAZIONE VERSO FONDO PRE.SI.DI. – APS
SOGGETTO PROMOTORE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DEL
FONDO PENSIONE PRE.SI.DI.
(Previdenza Sicurezza e Difesa)

- 3) Il Fondo potrà ricevere in futuro anche la contribuzione da parte dell'Ente/Amministratore datore di lavoro.
- 4) Il Fondo potrà ricevere altre tipologie di contribuzioni, previa definizione da parte delle fonti istitutive, secondo le disposizioni tempo per tempo vigenti ed in particolare contribuzioni c.d. contrattuali anche attraverso i proventi di cui all'Art. 208 del codice della strada.
- 6) Il versamento del solo contributo a carico del lavoratore (c.d. caso di fondo collettivo non negoziale) o del solo contributo c.d. contrattuale non determinerà alcuna opzione dal TFS al TFR ove la normativa vigente prevedrà, analogamente a quanto già previsto per i fondi Espero e Sirio-Perseo, la disciplina di opzione analoga a quella del DPCM del 29.7.99

Art. 22 - Adesione e permanenza nel Fondo

1. I lavoratori aderiranno al Fondo per libera scelta individuale. L'adesione dovrà comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore della documentazione informativa prevista dalle disposizioni vigenti.
2. Le adesioni al Fondo potranno avvenire in futuro mediante il meccanismo delle adesioni c.d. contrattuali o mediante eventuali futuri meccanismi di silenzio assenso ove previsti dalle normative vigenti.
3. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con fruizione anche parziale della retribuzione, permarrà la condizione di associato ma saranno sospese le contribuzioni al Fondo, fatta salva l'espressa e diversa volontà del lavoratore e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 - Sospensione e cessazione dell'obbligo di contribuzione

1. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dell'associato cesserà a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione.
2. Il lavoratore avrà la facoltà di disporre unilateralmente, mediante presentazione di apposita domanda, la sospensione o la cessazione dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. Quanto precede non dovrà essere soggetto a successivi recuperi o penali qualora la comunicazione avverrà entro il termine indicato in nota informativa.
3. L'interruzione avrà effetto nei termini previsti nella nota informativa.

Art. 24 - Trasferimenti e riscatti delle posizioni individuali

1. L'aderente, in permanenza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Il lavoratore aderente al Fondo nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al suddetto, prima del raggiungimento dei requisiti pensionistici, conserverà la titolarità giuridica della propria posizione e dovrà comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:
 - a. riscatto della posizione individuale, secondo quanto stabilito dallo Statuto del Fondo e da apposite delibere dell'organo di amministrazione;
 - b. trasferimento della posizione individuale presso altre forme pensionistiche complementari ai sensi della disciplina vigente

Carriera

Barone

Fabrizio D'Atte *Giuseppe Ferradi*
Paola Botta *Suzanne Breccioni*
Antonio Senatore *Roberto W. Ben*
Antonio Mastropasqua

ASSOCIAZIONE VERSO FONDO PRE.SI.DI. – APS
SOGGETTO PROMOTORE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DEL
FONDO PENSIONE PRE.SI.DI.
(Previdenza Sicurezza e Difesa)

- c. conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.
3. In mancanza di esplicita richiesta di riscatto o trasferimento della posizione individuale si procederà al mantenimento della posizione stessa presso il Fondo. In ogni caso, una nuova assunzione in servizio da parte di Amministrazioni dei Comparti interessati comporterà la riattivazione del rapporto contributivo.
4. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, l'aderente che abbia maturato un'anzianità di partecipazione contributiva almeno pari a cinque anni limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo, e successivamente a tale termine almeno per tre anni, potrà trasferire la propria posizione ad altro fondo pensione secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 3-bis del D. Lgs. n. 124/1993.
5. In caso di prematura morte del lavoratore associato, prima del pensionamento, la posizione individuale dello stesso potrà essere riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se viventi ed a carico del lavoratore associato deceduto, dai genitori o da altri aventi diritto in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia di successione. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni del lavoratore. In mancanza anche di disposizioni del lavoratore associato la posizione resta acquisita dal Fondo.
6. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
8. Il trasferimento della posizione individuale ed il conseguente riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 25 - Prestazioni

1. Il Fondo erogherà esclusivamente le seguenti prestazioni:
- a. pensione complementare di vecchiaia:
Il lavoratore aderente maturerà il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, potrà richiedere la stessa a condizione che il medesimo abbia maturato almeno tre anni di partecipazione contributiva al Fondo, computando detto periodo anche successivamente al raggiungimento del limite di età. Il citato requisito troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, in questi casi computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità contributiva maturata presso il fondo di provenienza.
- b. pensione complementare di anzianità, pensione anticipata:
Il lavoratore aderente maturerà il diritto alla pensione complementare di anzianità al raggiungimento dei requisiti minimi stabiliti dal regime di appartenenza, potrà richiedere la stessa a condizione che il medesimo avrà maturato almeno cinque anni di partecipazione contributiva al Fondo anche successivamente alla cessazione. Il citato requisito troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, in questi casi computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità contributiva maturata presso il fondo di provenienza.
- c. pensione complementare per riforma a causa di premorienza o di permanente inabilità al lavoro:

ASSOCIAZIONE VERSO FONDO PRE.SI.DI. – APS
SOGGETTO PROMOTORE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DEL
FONDO PENSIONE PRE.SI.DI.
(Previdenza Sicurezza e Difesa)

Il Fondo dovrà prevedere apposite prestazioni pensionistiche al verificarsi di casi di premorienza o di permanente inabilità al lavoro tenendo conto della normativa vigente.

2. L'aderente che avrà maturato i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, potrà richiedere l'erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.), secondo le modalità stabilite dallo Statuto.
3. L'aderente, all'atto della presentazione della domanda di pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, potrà richiedere la liquidazione in capitale della propria posizione individuale entro la misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora l'importo che si otterrà convertendo in rendita pensionistica annua quanto maturato sulla posizione individuale a favore del socio risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3 commi 6 e 7 della legge n. 335/1995, il socio potrà optare per la liquidazione in capitale dell'intero - montante maturato.
4. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, l'iscritto potrà chiedere a titolo di anticipazione, un deposito presso il notaio rogante del prezzo di compravendita fino ad avvenuta trascrizione del contratto ai sensi della legge n. 124/2017 (articolo 1, commi 142 e 143) dei contributi accumulati per l'acquisto della prima abitazione per sé o per i propri figli; per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 comma 1 della legge n. 457/1978; ovvero per eventuali spese sanitarie; terapie ed interventi di carattere straordinario, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, con facoltà di reintegrare la propria posizione del Fondo.

Art. 26 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporterà gli oneri di spesa di seguito descritti. Le spese da sostenere all'atto dell'adesione, stabilite nello statuto, saranno caratterizzate da una quota di iscrizione pro-capite di importo fisso a carico dell'aderente da corrispondersi in forma "una tantum" nel caso in cui il fondo raggiungerà il carattere negoziale, le spese saranno ripartite con il datore di lavoro.
2. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il fondo provvederà, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:
 - a. delle quote di iscrizione non impiegate per le spese di avvio e di amministrazione provvisoria;
 - b. di una parte dei contributi, denominata "quota associativa", il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;
 - c. dalle somme provenienti dall'acquisizione da parte del Fondo delle singole posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari ex lege;
 - d. di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi legittimo titolo;
 - e. degli eventuali interessi di mora versati dalle amministrazioni in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi.
 - f. saranno previste spese relative alla fase di accumulo che saranno successivamente definite.
3. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.
4. Le spese relative alla fase di erogazione delle rendite saranno previste in base alla normativa fiscale vigente.
5. Per la copertura dei relativi oneri amministrativi, il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere altre spese a quota fissa a carico dell'aderente che eserciti le seguenti prerogative individuali:

15

Fabrizio Battisti *Giuseppe Silvani* *Giuseppe Silvani*
Paolo De Vito *Giuseppe Pericoli*
Antonio Santoro *Luca...* *Luca...*

Francesco...
Antonio...

ASSOCIAZIONE VERSO FONDO PRE.SI.DI. – APS
SOGGETTO PROMOTORE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DEL
FONDO PENSIONE PRE.SI.DI.
(Previdenza Sicurezza e Difesa)

- a. trasferimento ad altra forma pensionistica;
 - b. riscatto della posizione individuale;
 - c. anticipazioni; modifica della percentuale di allocazione dei versamenti contributivi futuri tra i comparti;
 - d. riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo;
 - e. spese relative alla prestazione erogata in forma di "R.I.T.A." dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi.
6. Gli importi relativi alle spese di cui ai commi precedenti saranno riportati analiticamente in dettaglio nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definirà i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indicherà nella Nota informativa.
7. La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del Fondo sarà determinata di anno in anno con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicità.
8. Il Consiglio di Amministrazione definirà i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli associati le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indicherà nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.
9. Gli oneri di gestione amministrativa dei primi tre esercizi del Fondo saranno coperti interamente dalle quote associative e/o dalle risorse messe a disposizione delle fonti istitutive a condizione che l'aderente risulti iscritto per almeno tre anni consecutivi, ad uno dei sindacati che abbiano sottoscritto/ratificato l'accordo quadro o in adesione al Fondo in seconda istanza.

Art. 27 - Spese di avvio del Fondo

1. Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l'Associazione Verso Fondo Pre.Si.Di. – APS verserà:
 - a. una somma entro i successivi sette giorni dalla data costituzione del fondo nella misura di quanto disponibile e al netto degli impegni economici e degli oneri sia finanziari sia fiscali assunti alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario nel quale il Fondo sarà costituito ovvero le somme che – anche successivamente alla costituzione del fondo - l'associazione introiterà a titolo di start-up dello stesso.
 - b. ogni altro provento, che si renderà economicamente necessario, derivante da fonte di finanziamento, privata e/o pubblica, percepito nelle forme e nei limiti imposti dalla normativa vigente.

Art. 28 - Norme transitorie e finali

1. La parte proponente del presente accordo si impegna a predisporre, nel più breve termine possibile dalla sottoscrizione di quest'ultimo, lo Statuto del Fondo pensione.
2. All'atto della costituzione del Fondo, l'Associazione – congiuntamente con le altre parti firmatarie del presente accordo - designerà i soci fondatori del Fondo notificando a tutte le parti firmatarie i nominativi da essa designati con idoneo mezzo atto a comprovarne l'invio e la ricezione. I sindacati dovranno nominare - in numero di minimo di 3 soci e un massimo di 5 soci - per ciascuno di essi, facoltativamente incrementabili di ulteriori 2 soci per ciascuna parte firmataria ed in ragione del numero dei relativi iscritti; per tale incremento sarà riconosciuto un socio fondatore ogni 500 soci iscritti all'associazione ovvero a ciascun rispettivo sindacato conteggiati all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di costituzione del fondo. I Soci fondatori, all'atto

ASSOCIAZIONE VERSO FONDO PRE.SI.DI. – APS
SOGGETTO PROMOTORE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DEL
FONDO PENSIONE PRE.SI.DI.
(Previdenza Sicurezza e Difesa)

della costituzione, nell'ordine nomineranno il Segretario Generale, il primo Consiglio d'amministrazione - questi il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Generale - ed il primo collegio dei sindaci.

3. Gli organi di amministrazione attueranno tutti gli adempimenti necessari, espletando tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestirà tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.

4. Gli organi di amministrazione gestiranno l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'articolo precedente. Inoltre, provvederanno alla predisposizione della Nota informativa, delle Informazioni chiave per l'aderente, del modulo "La mia pensione complementare-versione standardizzata" del modulo di adesione e delle Condizioni generali del contratto da sottoporre all'approvazione della COVIP.

Art. 29 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglierà per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. Previa unanime decisione da parte dell'assemblea dei delegati da confermarsi due volte consecutive a distanza di non meno di 3 mesi tra una decisione e quella successiva, l'Assemblea straordinaria potrà definitivamente deliberare lo scioglimento del Fondo.

3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci avranno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo. Medesima prerogativa è attribuita al Segretario Generale.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'assemblea dei delegati procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Fabrizio Di Stotese N. Q.

Paolo Di Vita N. Q.

Stefano Di Stefano N. Q.

Luigi Di Stefano N. Q.

Giuseppe Ferrarini N. Q.

Giuseppe Pisciardi P. Q.

Tommaso Mastriulli N. Q.

Roberto Roberto N. Q.

Romeo Chiriacese N. Q.

Jaccolino

